



REGOLAMENTO COMUNALE

**Istituti di partecipazione popolare dei cittadini.
Referendum consultivo, consultazioni popolari, istanze e petizioni, proposte.**

TITOLO I REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 50 dello Statuto comunale.
2. Il referendum consultivo comunale è un istituto di partecipazione popolare e lo strumento attraverso il quale i cittadini partecipano, tramite l'espressione del voto, in merito a questioni specifiche, alla definizione di scelte fondamentali per l'amministrazione del Comune ed il suo sviluppo sociale, economico e culturale.

Art. 2 Ammissibilità del referendum consultivo

1. Il referendum riguarda materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso su questioni attinenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
 - c) lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
 - e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni;
 - f) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

Art. 3 Esito del procedimento referendario e discussione in Consiglio

1. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esito referendario, da parte del Sindaco.
2. Alla seduta del Consiglio comunale partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante dei promotori il referendum.

CAPO II **COLLEGIO DI ESPERTI**

Art. 4 ***Ammissibilità del referendum - Competenza***

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita da un Collegio di 5 (cinque) esperti nominati dal Consiglio comunale.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art.13, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi, può pronunciarsi difformemente dalla decisione degli esperti.

Art. 5 ***Nomina e durata***

1. Il Collegio di esperti è nominato dal Consiglio comunale, con voto limitato a 3 nominativi.
2. Esso è composto da cinque membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali.
3. Il Collegio dura in carica fino alla discussione di cui al precedente art.3 dell'esito referendario.
4. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

Art. 6 ***Cause ostative alla candidatura ed incompatibilità***

1. Non possono essere nominati membri del Collegio:
 - a) i soggetti che abbiano riportato taluna delle condanne previste dalle vigenti disposizioni di legge per i Consiglieri comunali;
 - b) gli Assessori ed i Consiglieri regionali;
 - c) gli amministratori locali di cui all'art. 77 del D. Leg.vo n. 267/2000;
 - d) gli amministratori di aziende o enti dipendenti da enti locali.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a revocare il provvedimento di nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di taluna delle condizioni di cui sopra.

Art. 7 ***Funzionamento***

1. Il Collegio di esperti è convocato per la seduta di insediamento, entro 30 giorni dalla sua nomina, dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Collegio di esperti si riunisce presso la Presidenza del Consiglio comunale che assicura il supporto necessario.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i membri del Collegio.
4. Il Collegio delibera a maggioranza.
5. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.

Art. 8 ***Gettone di presenza***

1. Ai componenti del Collegio spetta un gettone di presenza pari a quello dei Consiglieri comunali; il gettone non spetta nel caso che il Consiglio Comunale nomini tra gli esperti dipendenti comunali.

CAPO III
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 9
Quesito referendario

1. Il quesito referendario consiste, ai sensi dello Statuto comunale, in un'unica domanda, formulata in modo breve e chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

Art. 10
Richiesta

1. La richiesta di referendum è presentata al Sindaco da almeno 100 (cento) proponenti, aventi diritto a partecipare alle consultazioni referendarie; le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme di legge.

2. La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:

a) le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);

b) il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;

c) una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.

3. Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, questa deve essere individuata con riferimento al numero, data, oggetto e organo che l'ha adottata; inoltre, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva di cui si chiede la modifica ed il contenuto della modifica proposta.

4. La richiesta deve, altresì, indicare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.

5. Il Sindaco provvede a comunicare la presentazione della richiesta di referendum al Presidente del Consiglio comunale, al quale sono altresì comunicate tutte le informazioni concernenti le ulteriori fasi del procedimento referendario.

6. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette ai Capigruppo consiliari la richiesta di referendum, unitamente alla copia della relazione di cui al 2° comma. Il Presidente del Consiglio provvede, altresì, a comunicare loro qualsiasi informazione sulle fasi ulteriori del procedimento referendario.

7. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio comunale. Ove presentata, il Sindaco la dichiara irricevibile.

Art. 11
Istruttoria

1. Il possesso da parte dei sottoscrittori di cui all'articolo precedente, dei requisiti per la partecipazione al referendum è accertato dall'Ufficio Elettorale del Comune entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Successivamente all'accertamento positivo, il Sindaco provvede a pubblicare la proposta di referendum nell'albo pretorio del Comune ed a trasmetterla al Presidente del Consiglio comunale, che provvederà a convocare il Consiglio comunale per la nomina del collegio degli esperti. Effettuata la nomina, il Presidente del Consiglio inoltra la richiesta di referendum al Collegio di esperti.

3. Nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, il Collegio decide in ordine all'ammissibilità della proposta e ne riferisce al Presidente del Consiglio comunale.

4. Ai fini della decisione sull'ammissibilità del referendum, l'Ufficio del Consiglio provvede ad

istruire la proposta, corredandola di tutta la documentazione necessaria.

5. Il Collegio di esperti puo' chiedere agli organi e agli uffici comunali documenti ed elementi integrativi di giudizio, convocando ove necessario i responsabili degli uffici interessati.

6. Ai componenti del Collegio competono le prerogative dei Consiglieri comunali in ordine al diritto di accesso e di informazione.

7 L'assistenza degli uffici per l'attività del Collegio deve essere tempestiva e tale da consentire al Collegio di assumere le decisioni nei termini.

Art. 12

Riformulazione del quesito

1. Il Collegio, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione ovvero non conforme ai requisiti di cui allo Statuto ed al presente regolamento, concede ai proponenti un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, per la riformulazione del quesito.

2. Le osservazioni formulate dal Collegio e il termine assegnato dal medesimo sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Presidente del Consiglio comunale.

3. Ove la riformulazione non venga trasmessa al Presidente del Consiglio nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le osservazioni di cui ai precedenti commi, il Collegio dichiara la proposta di referendum inammissibile.

Art. 13

Provvedimenti

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede tempestivamente a comunicare al Sindaco e ai Capigruppo consiliari la decisione del Collegio degli esperti.

2. Il Sindaco, in conformità con la decisione degli esperti o della difforme pronuncia da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.4, comma 2, dichiara l'ammissibilità o meno della proposta referendaria. Il provvedimento è pubblicato nell'albo pretorio del Comune e notificato al rappresentante dei proponenti entro 10 (dieci) giorni.

3. In caso di ammissibilità della stessa, al rappresentante dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme. (all.A)

4. Dalla data della notificazione di cui al 2° comma decorrono 4 (quattro) mesi per la raccolta delle firme.

Art. 14

Raccolta delle sottoscrizioni

1. La raccolta delle sottoscrizioni è a cura dei soggetti proponenti il referendum. Il referendum consultivo deve essere sottoscritto da almeno 4.000 (quattromila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grosseto.

2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo (all.A) predisposto dall'amministrazione, nel quale sono stampati il quesito referendario e le generalità dei sottoscrittori.

3. I moduli di raccolta delle firme sono predisposti a cura dei soggetti proponenti, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali ivi rappresentati, e prima di essere posti in uso, devono essere vidimati per la conformità dal Segretario Generale dell'Ente.

4. Entro le ore 12 del giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati al Segretario Generale a cura del rappresentante dei soggetti proponenti.

Trascorso detto termine senza che alcuna firma sia presentata, il Segretario Generale dispone

l'estinzione del procedimento referendario con provvedimento pubblicato nell'albo pretorio del Comune. Dello stesso è data comunicazione al rappresentante dei proponenti.

Art. 15
Verifica delle sottoscrizioni

1. Alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni raccolte provvede, entro 10 (dieci) giorni dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio Elettorale del Comune.
2. Il Sindaco, sulla base degli esiti della verifica, di cui è redatto apposito verbale, indice il referendum ovvero ne dichiara la improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.

Art. 16
Sospensione e revoca del referendum consultivo

1. Quando, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima dell'inizio delle procedure di votazione (45° giorno precedente la data della votazione), l'Amministrazione abbia provveduto positivamente circa la proposta oggetto del quesito referendario, il Sindaco, sentito il Collegio degli esperti ed a seguito di apposita deliberazione a maggioranza qualificata di 2/3 (due/terzi) dei componenti del Consiglio comunale compreso il Sindaco, dichiara la conclusione del procedimento referendario.
2. Il provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune e notificato al rappresentante dei proponenti il referendum.

CAPO IV
OPERAZIONI ELETTORALI

Art.17
Indizione della consultazione

1. Dichiarata ammissibile la richiesta referendaria, il Sindaco indice la consultazione in un giorno festivo non coincidente con altra votazione.
2. Il procedimento per le operazioni di votazioni per il referendum, deve essere improntato a criteri di semplicità ed economicità.
3. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di votazione, sono determinate dall'Ufficiale Elettorale, in osservanza del precedente comma nonché delle disposizioni previste dal Testo Unico n.223 del 20/03/1967 e successive modificazioni. L'Ufficiale Elettorale, nel rispetto del principio di economicità, può decidere, al solo fine dell'espletamento del referendum oggetto del presente regolamento, la fusione di 2 o più sezioni elettorali in una unica sezione.
4. Entro il 45° giorno precedente la data della votazione, il Sindaco dispone circa la pubblicazione dei manifesti nei quali vengono indicati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
 - b) il giorno e l'orario di apertura dei seggi elettorali;
 - c) i luoghi di votazione dei seggi elettorali;
 - d) le modalità di votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Ogni anno può tenersi una unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari.
4. Se il Collegio degli esperti ha ritenuto ammissibili più proposte di referendum, ai fini dell'indizione della consultazione referendaria, il Sindaco dovrà tenere conto dell'ordine cronologico di consegna dei moduli contenenti il numero di firme richieste.
5. Le proposte di referendum eccedenti il numero previsto dal precedente comma, sono differite

all'anno successivo.

6. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

7. La propaganda per il referendum consultivo sarà effettuata tramite i normali mezzi di comunicazione.

Art. 18 **Liste elettorali**

1. Le liste elettorali utili per lo svolgimento della procedura referendaria, sono quelle risultanti dalla ultima revisione dinamica, comprensive degli elettori che compiono il 18° anno di età alla data di svolgimento del referendum consultivo.

Art. 19 **Ufficio elettorale di sezione**

1. Ogni ufficio elettorale di sezione per il referendum è composto da un Presidente, due Scrutatori dei quali uno a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario.

2. Almeno venti giorni prima della data fissata per il referendum consultivo, il Sindaco procede alla nomina dei Presidenti degli uffici di sezione nei modi e nei termini di legge.

3. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso pubblico affisso all'Albo pretorio del Comune, l'Ufficiale Elettorale provvede alla nomina, per ogni sezione elettorale, dei due scrutatori.

4. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, viene corrisposto un onorario previsto dalle normative vigenti dello Stato per il referendum popolare.

Art. 20 **Operazioni di votazione**

1. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 07,00 del giorno di votazione.

2. Le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 08,00 alle ore 22,00.

3. L'ufficio Elettorale predispone apposite istruzioni da distribuire ai Presidenti degli uffici di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario; le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.

4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, può assistere, un rappresentante del Comitato promotore del referendum. L'atto di designazione deve essere presentato dagli interessati ai Presidenti degli uffici di sezione, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il giorno stesso della consultazione.

5. Copia della lista di sezione deve essere consegnata insieme a tutto l'altro materiale per il referendum al Presidente dell'Ufficio di Sezione, all'atto dell'insediamento. Il giorno della votazione, una copia della lista deve essere altresì affissa all'interno della sezione, affinché ogni cittadino possa verificare la propria inclusione nella stessa.

6. Le schede di votazione contenenti l'indicazione del quesito referendario, sono predisposte dalla Amministrazione in base all'apposito modello (all. B) e consegnate ai Presidenti degli uffici di sezione, assieme a tutto il materiale occorrente per le operazioni di voto.

7. La votazione per il referendum si svolge con voto diretto, libero e segreto. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

8. Al termine delle operazioni di votazione, viene dato immediato inizio alle operazioni di scrutinio fino alla sua conclusione. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.

9. Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene consegnato all'Ufficio Elettorale Comunale.

Art.21

Esito del referendum consultivo

1. Alle ore 15,00 del giorno successivo alla data di votazione del referendum, presso la Segreteria generale del Comune si costituisce l'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum consultivo, composto da:

- a) il Segretario Generale con le funzioni di Presidente;
- b) il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;
- c) un Funzionario dell'Ufficio Elettorale;
- d) un Collaboratore amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante.

2. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio e relativi allegati, provvede:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato, e ad accertare se vi hanno partecipato oltre il 50% (cinquanta/per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, per la validità della consultazione referendaria;
- b) all'esame delle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati (quando è stata raggiunta la quota al punto precedente);
- c) alla proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

3. Il quesito referendario è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Tutte le operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum consultivo, si svolgono in pubblica adunanza.

5. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale Centrale viene redatto apposito verbale trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti. Sulla base del verbale, il Sindaco provvede a dare comunicazione dell'esito referendario al Presidente del Consiglio comunale ed alla cittadinanza. Da detta comunicazione ufficiale, decorre il termine per la discussione in Consiglio comunale del risultato referendario, ai sensi di quanto previsto dal precedente art.3.

6. Copia del verbale delle operazioni effettuate dall'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.

CAPO V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 22

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale i risultati della consultazione referendaria, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ufficiale di cui all'art.21, comma 5 sull'esito referendario.

2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta le deliberazioni conseguenti, determinando le iniziative ed i provvedimenti per l'attuazione del risultato referendario in base al pronunciamento popolare.

3. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza attraverso i normali canali di informazione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, ai fini della disciplina di tutte le operazioni referendarie, si applicano le disposizioni e le norme relative allo svolgimento dei referendum popolari nazionali.

TITOLO II
CONSULTAZIONI POPOLARI

CAPO I
FINALITÀ E METODI

Art. 24
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, le forme di consultazione dei cittadini per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile.
2. Tali forme hanno lo scopo di acquisire elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le scelte politiche ed amministrative; rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni.
3. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

CAPO II
PROCEDIMENTO

Art. 25
Modalità di svolgimento delle consultazioni popolari

- 1..Sono soggetti legittimati ad avanzare proposta di consultazione popolare su proposte che rivestono, per la popolazione interessata, diretto e rilevante interesse:
 - a) 1/3 dei consiglieri comunali assegnati;
 - b) la Giunta Comunale;
- 2..Ogni proposta di consultazione popolare deve essere accompagnata dalla formulazione del relativo quesito in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa in caso di consultazione. La proposta di consultazione popolare con il relativo quesito viene partecipata al Consiglio comunale, a cura del Presidente del Consiglio, entro il primo Consiglio utile dal deposito della stessa presso la Segreteria Generale del Comune.
Il Presidente del Consiglio provvede successivamente a trasmetterla, entro 10 giorni dalla seduta del Consiglio, al Presidente della 1^a Commissione consiliare per l'esame della stessa.
Nei successivi trenta giorni il Presidente della prima Commissione consiliare trasmette la proposta, unitamente alle risultanze di competenza, al Presidente del Consiglio comunale che la iscrive nell'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile.

Art. 26- Consultazioni parziali

1. Ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto comunale possono essere effettuate consultazioni anche parziali della popolazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) identificazione dell'area interessata;
 - b) categorie di popolazione;
 - c) fasce di età.

Art. 27- Indizione

1. Il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, delibera la consultazione ed il relativo quesito, ne stabilisce la data, le modalità di svolgimento e la durata. La consultazione deve tenersi entro 90 giorni dall'adozione della deliberazione ma non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e pertanto detto termine viene sospeso a partire dal sessantesimo giorno ad esse precedente fino al compimento del sessantesimo giorno ad esse successivo.
2. La consultazione viene resa pubblica con mezzi idonei a consentire la più ampia partecipazione della popolazione interessata.

Art. 28 - Modalità di svolgimento

1. La consultazione può avvenire sulla base di uno o più quesiti proposti alla popolazione interessata:
 - a) mediante l'utilizzo di sistemi informatici o telematici;
 - b) su una scheda.
2. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura e trasmettergli le risultanze della consultazione. Il responsabile del procedimento cura la trasparenza della procedura, nonché la riservatezza e la non identificazione del voto.
3. In caso di consultazione con procedure informatiche, la popolazione interessata può esprimere la propria opinione attraverso le apposite strutture dislocate sul territorio comunale mediante voto elettronico o con l'uso di carte telematiche.
4. Il responsabile del procedimento, terminata l'operazione di acquisizione dei dati al centro elettronico di elaborazione, ne trascrive l'esito su supporto cartaceo, controfirmandolo con il funzionario del centro e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.
5. In caso di consultazioni con scheda, quest'ultima, contenente il quesito, viene inviata alla popolazione presso la residenza o il domicilio. La scheda contiene l'indicazione del termine e del luogo ove consegnarla. La stessa viene inserita in un'urna per garantirne la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto.
6. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 8:00 del giorno successivo alla consultazione, alla presenza del responsabile del procedimento, che svolge le funzioni di presidente, e di almeno due scrutatori, e si concludono entro la giornata, con la redazione di apposito verbale. A conclusione dello spoglio, il responsabile del procedimento comunica immediatamente al Presidente del Consiglio Comunale l'esito della consultazione promossa.

Art. 29- Proclamazione dei risultati

1. Del risultato della consultazione viene data immediata ed ampia pubblicità da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro 30 gg. dalla loro comunicazione.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Art. 30- Altre forme di consultazione

1. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale, di consultare la popolazione o parte di essa con sistemi informali quali audizioni, questionari, sondaggi: a tal fine il Sindaco, nelle forme più opportune, ne renderà note le caratteristiche e le modalità tecniche.

TITOLO III ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

CAPO I FINALITÀ E METODI

Art. 31 Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione, previste dall'art. 47 e dall'art. 48 dello Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione della collettività cittadina all'attività politica ed amministrativa del Comune.

CAPO II PROCEDIMENTO

Art. 32 Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da i soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi allo scopo di chiedere ragione di determinati comportamenti, attivi od omissivi, posti in essere dall'amministrazione.

2. Le istanze vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte senza formalità di autenticazione, indicando con precisione i dati personali dei sottoscrittori, ed indirizzate al Sindaco.

3. Nell'istanza devono essere indicati con chiarezza gli interventi ed i comportamenti di cui si chiede ragione, e le persone alle quali deve essere fornita la risposta.

4. L'organo comunale preposto a deliberare in merito all'istanza, previa fase istruttoria del competente ufficio, darà comunicazione scritta agli interessati, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni.

5. Quando l'istanza viene accolta, la Giunta comunale adotta, o propone al Consiglio comunale, gli atti necessari a provvedere in merito all'istanza proposta.

Art. 33
Petizioni

1. La petizione consiste in una formale domanda contenente specifiche richieste, diretta a promuovere interventi migliorativi di interessi collettivi ed a sollecitare l'adozione di adeguati provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale.
2. La petizione, redatta in forma scritta, deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) cittadini residenti nel Comune.
3. Le petizioni sono indirizzate al Sindaco, vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte senza formalità di autenticazione, devono indicare i dati personali dei sottoscrittori, e vanno indicati i promotori con il loro recapito.
4. Ai fini istruttori, la petizione viene valutata dal competente ufficio dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le eventuali modalità di intervento del Comune.
5. Conclusa la fase istruttoria, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della petizione, con esito favorevole, l'accoglimento della petizione comporta l'emanazione dei necessari provvedimenti, effettuati nei termini fissati per il normale procedimento amministrativo.
6. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato ed inviato ai promotori della petizione.

Art. 34
Proposte

1. La proposta è una richiesta di adozione di un atto amministrativo da parte della popolazione, diretto a promuovere interessi diffusi o collettivi, di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale.
2. La proposta deve essere presentata al Sindaco ed essere sottoscritta, da almeno 100 (cento) cittadini, deve contenere l'indicazione dell'oggetto determinato, e redatto in articoli se riguarda un provvedimento di natura regolamentare.
3. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo (All.C) predisposto dall'Amministrazione
4. Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.
5. Non sono ammesse proposte nelle materie previste all'art. 50, 2° comma dello Statuto, e nel funzionamento degli organi comunali.
6. In merito alle condizioni di ammissibilità, decide il Segretario Generale sentito il Dirigente o il Responsabile del procedimento.
7. Il Segretario Generale, prima di decidere, può invitare i proponenti ad integrare la documentazione fornita.
8. A richiesta dei promotori, gli uffici ed i servizi comunali competenti, collaborano ad una migliore formulazione tecnica della proposta, ed assicurano l'accesso a dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
9. La raccolta delle sottoscrizioni e l'autenticazione delle firme, deve avvenire in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
10. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione, e pertanto soggette ai pareri previsti dall'art 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
11. Il Segretario Generale procede alla verifica della regolarità formale della proposta, entro 15 (quindici) giorni successivi al deposito di tutti gli atti.
12. Quando tale verifica si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato ed inviato al primo firmatario della proposta.
13. Nel caso in cui la proposta venga ritenuta ammissibile, il Sindaco incarica il competente ufficio a svolgere l'istruttoria relativa al provvedimento richiesto.

14. L'istruttoria si deve concludere, di norma, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'assegnazione dell'incarico, e comunque non oltre ulteriori 30 (trenta) giorni.
15. Conclusa l'istruttoria, l'ufficio incaricato trasmette le conclusioni, corredate dei pareri, all'organo comunale di competenza.
16. Entro 60 gg. dalla conclusione dell'istruttoria e comunque in tempo utile al perseguimento delle relative finalità, gli organi comunali competenti debbono prendere in considerazione la proposta.
17. Alla seduta dell'organo competente è ammesso ad esporre il contenuto della proposta, il primo firmatario della stessa.
18. L'atto di deliberazione emanato a seguito della proposta avanzata, viene adeguatamente portato a conoscenza della cittadinanza, attraverso i normali canali di informazione.